

COMUNE DI FICARAZZI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 8 DEL 04/09/2023

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FICARAZZI (PA), FINO AL 31.12.2023.

II SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 prevede che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- l'art.47 dello Statuto Comunale attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Dato atto che questo Ente non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e che pertanto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del citato Decreto possono essere attribuite dal Sindaco, con provvedimento motivato, ai Responsabili degli Uffici e dei servizi.

Visto il nuovo CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022.

Dato atto che l'art. 16 del citato C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali prevede che gli enti istituiscano posizioni di lavoro di elevata responsabilità, che costituiscono oggetto di incarico a termine di E.Q. (Elevata Qualificazione), caratterizzato da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e dallo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.

Richiamati

- l'art. 18, comma 1, CCNL 2019/2021, in base al quale gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
- l'art. 18, comma 2, del medesimo Contratto, ai sensi del quale per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale

ed esperienza acquisiti dal personale;

- l'art. 19, comma 1, in base al quale negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del citato CCNL.
- l'art. 19, comma 2, ai sensi del quale nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali

Visti gli artt. 9 e ss. del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano l'Area delle Posizioni Organizzative, i criteri di affidamento dei relativi incarichi, nonché le competenze, le funzioni e le responsabilità dei Responsabili di Settore.

Rilevato che, ai sensi dell'art.10 del citato Regolamento comunale, il Sindaco provvede con atto scritto e motivato alla nomina dei Responsabili di Settore, sulla base dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo, individuandoli tra i dipendenti inquadrati nell'area Funzionari (ex categoria D) o, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 2 del CCNL del 16.11.2022, nell'area Istruttori (ex cat. C).

Richiamata la propria determinazione sindacale n. 20 del 29 agosto 2022, con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di Responsabile di P.O. del Settore, attribuendo tale ruolo al dipendente Giuseppe Romano, inquadrato nell'Area professionale "Istruttori", posizione economica C1 – profilo professionale Agente di Polizia Municipale, per il periodo di anni 1(uno), decorrenti dal 1.09.2022.

Considerato che il predetto incarico è scaduto il 31 agosto 2023.

Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 75/2015) secondo cui il Corpo di polizia municipale presenta autonomia rispetto alle altre strutture burocratiche dell'Ente, attesa la specificità delle funzioni del personale che vi appartiene e al vertice del relativo servizio non può che essere posto un comandante, vigile urbano, e non un dirigente amministrativo che dirige più ampie strutture.

Richiamato, inoltre, il parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – del 14/07/2009, che conferma le conclusioni espresse dal Dipartimento di P.S. con nota n. 557/PAS/14681.12982(10)1, secondo cui il dipendente nominato responsabile del servizio di polizia municipale deve appartenere all'area di vigilanza oltre, naturalmente, essere in possesso della particolare qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni medesime, requisiti indispensabili anche per l'attribuzione della qualità di agente di P.S. oltre quelli previsti dall'art. 5 della legge n. 65/1986

Rilevato che:

- nell'ambito del Settore di Polizia Municipale non sono presenti dipendenti inquadrati nell'area professionale dei Funzionari;
- il personale inquadrato nell'area Funzionari presente in dotazione organica non risulta avere mai rivestito la necessaria qualifica funzionale, né maturato esperienze lavorative adeguate ed essere in possesso di formazione e preparazione professionale idonee in relazione alle funzioni da svolgere.

Dato atto che, in considerazione delle difficili condizioni finanziarie dell'Ente, della ridotta disponibilità di risorse economiche e della mancata approvazione dei documenti contabili, non risulta al momento possibile attivare una procedura di acquisizione di personale area Funzionari dall'esterno da destinare allo svolgimento delle funzioni di gestione del Settore.

Considerato dunque necessario, per le superiori motivazioni, provvedere alla proroga dell'incarico a personale in servizio assegnato all'Area di vigilanza, in possesso di adeguate capacità, competenze ed esperienze professionali specifiche in merito alle funzioni locali e statali di competenza del Settore.

Ritenuto che, in relazione ai criteri di riferimento per l'assegnazione dell'incarico *de quo*, previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale in materia e dall'art. 18, comma 2, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019/2021, il dipendente comunale, a tempo indeterminato e parziale, Giuseppe Romano, inquadrato nell'area degli Istruttori, profilo professionale agente di polizia Municipale, presenta adeguati requisiti culturali e professionali.

Rilevato, in particolare a riguardo, che il dipendente:

- è in possesso di requisiti culturali sufficienti e ulteriori titoli formativi con riferimento a servizi e attività attinenti le funzioni da svolgere (diploma di ragioneria – partecipazione a corsi di aggiornamento professionale per agente di PM e relativi al servizio di polizia stradale);
- ha maturato esperienza lavorativa nell'ambito dell'Ente in qualità di vicario di PO per funzioni e competenze identiche a quelle dell'incarico in questione per un periodo pari a tre anni circa (2019-2022);
- è in possesso competenze e capacità professionali adeguate tenuto conto anche dell'eccellente valutazione risultante dalle schede di performance dell'ultimo triennio disponibili (2018-2019-2020);
- ha maturato una lunga e significativa esperienza professionale nelle materie e nelle funzioni del Settore in questione, essendo stato fin dalla data di assunzione (2005) assegnato al servizio di Polizia Municipale come agente di PM, ad eccezione di limitatissimi periodi;
- è in possesso dal 2008 della qualità di agente di Pubblica sicurezza, ritenuta indispensabile in relazione alle funzioni di coordinamento, di controllo e di organizzazione dei servizi di cui agli artt. 3 e 5 della L. n. 65/1986 e all'art. 4 L.R. n. 17/1990 del Responsabile del Corpo, che costituisce la fisiologica interfaccia nella collaborazione con le Forze di polizia dello Stato e l'Arma dei Carabinieri;
- ha maturato adeguate esperienze in relazione ai programmi che l'Amministrazione intende realizzare (controllo e repressione delle violazioni legate all'abbandono sul suolo dei rifiuti e al non corretto conferimento).

Richiamata, inoltre, la misura della "rotazione ordinaria" del personale come prevista e disciplinata dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 che, costituisce sempre laddove praticabile, un rilevante strumento per prevenire ed evitare la "cristallizzazione" di incarichi di Responsabilità in capo alle medesime persone.

Ritenuto, pertanto, per le superiori motivazioni, di prorogare l'incarico di **Responsabile del Settore di Polizia Municipale a Giuseppe Romano**, dipendente a tempo indeterminato e parziale, inquadrato nell'area Istruttori, Agente di P.M., fino al 31/12/2023, in modo da realizzare un allineamento con la scadenza degli incarichi di EQ di tutti gli altri Responsabili di settore, fissata al 31.12.2023.

Precisato che il dipendente incaricando dovrà svolgere tutte le funzioni e le attività previste dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici, dagli atti di macro-organizzazione-funzionigramma dell'Ente e conseguire gli obiettivi individuati dal PEG, dal PIAO e di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo dell'Ente, nonchè assegnati dalla Giunta, dal Sindaco e dall'Assessore di riferimento, nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale.

Richiamato a riguardo l'art.11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di competenze dei Responsabili di Settore.

Evidenziato che, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il nominando Responsabile dovrà:

- conseguire gli obiettivi assegnati;
- gestire in modo ottimale i tempi di lavoro ed il personale assegnato al proprio Settore;

- operare in autonomia, anche con contributi di carattere personale, relazionandosi positivamente sia all'interno dell'Ente, sia con l'utenza esterna;
- aggiornare costantemente le proprie conoscenze e capacità tecniche necessarie per l'esercizio delle complesse e articolate competenze attribuite dalle normative vigenti che spesso richiedono di affrontare problematiche interdisciplinari e di attuare attività di programmazione e pianificazione.

Precisato che il conferimento del presente incarico non costituisce in alcun modo assegnazione di mansioni superiori – né sotto il profilo giuridico, né sotto il profilo economico – essendo stato effettuato in attuazione di una specifica disposizione normativa, a valenza autorizzatoria in deroga, e segnatamente l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, che trova il suo omologo nella regione Sicilia nel comma 3 bis dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, della L.R. n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Preso atto che al dipendente incaricato continuerà ad essere erogata la retribuzione di posizione così come determinata alla stregua della pesatura disposta con deliberazione di Giunta Comunale n.116/2022, riconoscendo allo stesso il relativo trattamento economico.

Precisato che al Responsabile di Settore è riconoscibile, a seguito e sulla base della valutazione annuale delle performance, un'indennità di risultato determinata secondo i metodi di calcolo del sistema di misurazione delle performance vigente al momento dell'effettuazione delle valutazioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, del vigente CCNL Funzioni Locali.

Precisato che, ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento, l'incarico di cui al presente provvedimento potrà essere revocato, prima della scadenza, con atto scritto e motivato del Sindaco, in relazione a:

- mutamenti organizzativi della struttura organizzativa, dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente;
- valutazione negativa della performance individuale, ossia in caso di: risultati negativi accertati a seguito di specifica valutazione annuale, intendendosi per tale risultato il punteggio conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione; inosservanza delle direttive impartite per iscritto dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore competente; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- responsabilità particolarmente grave e reiterata;
- rotazione straordinaria nell'ottica dell'anticorruzione.

Ritenuta la propria competenza.

Visti:

- il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
- il D.lgs. n.267/2000.
- il vigente statuto comunale;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il CCNL 16/11/2022

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di prorogare** l'incarico di Responsabile del Settore IV Polizia Municipale del Comune di Ficarazzi, con conseguente assunzione di titolarità di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 2019/2021, al dipendente, a tempo parziale e indeterminato, Giuseppe Romano, omissis, con inquadramento nell'area professionale degli Istruttori, posizione economica C.1 – profilo professionale Agente di Polizia Municipale, **fino al 31/12/2023.**

2. **Di dare atto** che il predetto Responsabile di Settore dovrà svolgere tutte le funzioni e le attività previste dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici, dagli atti di macro-organizzazione-funzionigramma dell'Ente e conseguire gli obiettivi individuati dal PEG, dal PIAO e da tutti gli atti di programmazione e di indirizzo dell'Ente, nonché assegnati dalla Giunta, dal Sindaco e dall'Assessore di riferimento, nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale, con riferimento ai servizi di competenza ascritti al Settore di PM.
3. **Di stabilire** che al predetto Responsabile venga corrisposto, fatta salva una successiva e diversa pesatura, l'importo annuo lordo suddiviso per tredici mensilità a titolo di retribuzione di posizione, da riparametrarsi all'orario di lavoro e all'Area professionale di inquadramento giuridico, spettante sulla base della vigente pesatura di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2022.
4. **Di dare atto** che al Responsabile di Settore è riconoscibile, a seguito e sulla base della valutazione annuale delle performance, un'indennità di risultato determinata secondo i metodi di calcolo del sistema di misurazione delle performance vigente al momento dell'effettuazione delle valutazioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del CCNL vigente.
5. **Di dare atto** che il presente incarico non costituisce in alcun modo conferimento di mansioni superiori – né sotto il profilo giuridico, né sotto il profilo economico – essendo stato effettuato in attuazione di una specifica disposizione normativa, a valenza autorizzatoria in deroga, e segnatamente l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, che trova il suo omologo in regione Sicilia nel comma 3 bis dell'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni.
6. **Di stabilire** che, in mancanza di diversa determinazione Sindacale, l'efficacia del presente incarico si intende prorogata per ulteriori 45 giorni dalla scadenza.
7. **Di rimettere** al Settore Amministrativo l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà che il dipendente incaricato è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 14, comma 1 ter, D.Lgs. n.33/2013, nonché delle dichiarazioni previste in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PIAO vigente, alla L. n. 190/2012, al DPR n. 62/2013 e al Codice di comportamento dell'Ente, afferenti alle condizioni (insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, di cause di conflitti di interessi, di incompatibilità, ecc.).
8. **Di consegnare** copia del presente provvedimento al soggetto incaricato.
9. **Di trasmettere** copia al Responsabile del Settore Economico - finanziario per gli adempimenti di competenza e al Segretario Generale.
10. **Di rimettere** al Settore Amministrativo la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente, entro sette giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015", dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo politico", nonché nella sottosezione "Personale" – "Posizioni organizzative – Incarichi di Elevata Qualificazione" unitamente al curriculum vitae e alla autocertificazione, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, dell'art. 23 e dell'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) D. Lgs n. 33/2013.

Ficarazzi, 04.09.2023

Il Sindaco
f. to Avv. Giovanni Giallombardo